



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

Roma, 27 GIU. 2016

Circolare ministeriale

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento delegato (UE) 2016/921 - Ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo, conseguenti all'embargo introdotto dal governo russo, per i produttori di taluni prodotti ortofrutticoli.

All'AGEA
Via Salandra, 13
00187 ROMA

Agli Organismi Pagatori
Loro Sedi

Alle Unioni nazionali dei produttori
ortofrutticoli
LORO SEDI

Alle Organizzazioni professionali
degli agricoltori
LORO SEDI

Alle Associazioni nazionali delle
cooperative agricole
LORO SEDI

Al Ministero dell' Interno

Alle Prefetture/ Uffici Territoriali di
Governo



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

Con il regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione del 10 giugno 2016, pubblicato sulla GUUE dell'11 giugno 2016, di seguito denominato "regolamento delegato", sono state introdotte ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni prodotti ortofrutticoli.

Considerato che il predetto regolamento si applica dal **1° luglio p.v.**, con la presente Circolare si forniscono le disposizioni necessarie ad una sua corretta ed uniforme applicazione.

In particolare, si precisa che:

- per i prodotti di cui all'articolo 1(2) del regolamento delegato, per i quali è stato assegnato un contingente specifico all'Italia, **sono ammesse le sole operazioni di ritiro dal mercato** effettuate ai sensi del predetto regolamento, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017 e fatti salvi i limiti dei volumi massimi ammessi per l'Italia per ognuno dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I del regolamento in parola. Per tali prodotti, i valori del supporto sono quelli di seguito indicati:

Prodotto	Supporto per ritiri per distribuzione gratuita (€/100 kg)	Supporto per ritiri per altre destinazioni (€/100 kg)
Mele	16,98	13,22
Pere	23,85	15,90
Kiwi	29,69	19,79
Susine	34,00	20,40
Uve da tavola fresche	39,16	26,11
Pomodori	27,45	18,30
Carote	12,81	8,54
Peperoni	44,40	30,00
Cetrioli e cetriolini	24,00	16,00
Arance	21,00	21,00
Mandarini *	19,50	19,50
Clementine	22,16	19,50
Limoni	23,99	19,50
Pesche	26,90	26,90



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

Nettarine	26,90	26,90
-----------	-------	-------

* compresi i prodotti simili indicati all'art. 1 (2) lett. q) del regolamento delegato

- i prodotti ritirati dal mercato devono prioritariamente essere destinati alla distribuzione gratuita;
- per i produttori non associati ad organizzazioni di produttori, le operazioni di ritiro dal mercato, previa stipula di apposito contratto, vengono effettuate per il tramite delle organizzazioni di produttori riconosciute, le quali accettano le richieste, salvo nel caso in cui esistono fondati motivi per ritenere la richiesta non giustificata o nel caso in cui la struttura operativa o amministrativa disponibile non ne consente la ricevibilità. I quantitativi consegnati dovranno essere coerenti con le rese regionali stabilite secondo dati ufficiali e la superficie interessata;
- ai produttori associati e non associati, l'aiuto unionale corrisposto per il prodotto destinato alla distribuzione gratuita comprende anche i relativi costi di cernita, imballaggio e trasporto come definiti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Si evidenzia che l'articolo 9, par. 3, del regolamento delegato stabilisce che, per il pomodoro, verranno ammesse alle misure di intervento esclusivamente le varietà destinate al consumo fresco; pertanto, gli organismi pagatori in fase di controllo, adotteranno le necessarie misure.

L'eventuale assegnazione e ripartizione del volume addizionale di cui all'art. 2 (1), secondo comma, del regolamento delegato, sarà oggetto di successivi provvedimenti.

Per quanto riguarda le deroghe introdotte per le misure ed i prodotti oggetto del sostegno eccezionale dal regolamento delegato ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 543/2011, relativamente al periodo dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 e comunque nei limiti dei volumi massimi ammessi per l'Italia per ognuno dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I del regolamento delegato, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- a) le organizzazioni di produttori riconosciute per i prodotti o gruppo di prodotti di cui al regolamento delegato, possono effettuare i ritiri dal mercato, anche se tali misure non erano state previste nel programma operativo o, se previste, in misura superiore a quanto approvato dalla Regione competente, senza l'obbligo di presentare la modifica al programma operativo come indicato al capitolo 17.1 dell'allegato al decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084;
- b) il limite massimo del 5% del volume complessivo commercializzato dall'organizzazione di produttori interessata, inviato alla distribuzione gratuita con aiuto comunitario pari al 100%, non si applica;
- c) il limite massimo del 5% del volume commercializzato di un dato prodotto da una data organizzazione, ritirabile per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, non si applica;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

- d) il tetto di un terzo del fondo di esercizio destinato alle misure di gestione e prevenzione delle crisi può essere superato per spese connesse alle operazioni di ritiro;
- e) il fondo di esercizio può essere aumentato di una quota superiore al 25% se la quota aggiuntiva è destinata alle operazioni di ritiro;
- f) l'aiuto comunitario può superare le percentuali massime di cui all'articolo 34, par. 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i prodotti sottoposti ad operazioni di ritiro dal mercato;
- g) le domande di aiuto presentate sotto forma di pagamento parziale sono prese in considerazione per l'intero ammontare di spesa, anziché nel limite dell'80%;
- h) le condizioni di equilibrio stabilite nella Strategia nazionale adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli interventi attivati ai sensi del regolamento delegato.

L'AGEA adotta, con propri provvedimenti, le disposizioni necessarie all'applicazione del regolamento delegato. In particolare:

- definisce i criteri e le linee guida necessarie a coordinare e armonizzare le attività di competenza degli Organismi pagatori, in particolare per i controlli da effettuarsi sia presso le OP che presso i destinatari del prodotto ritirato;
- dispone, con cadenza mensile, il monitoraggio sull'attività di controllo svolta dagli organismi pagatori, sui risultati e sull'eventuale applicazioni di sanzioni;
- le disposizioni necessarie al monitoraggio, gestione e rispetto dei volumi massimi di cui all'allegato I di predetto regolamento. Le disposizioni adottate dall'AGEA possono derogare alle disposizioni vigenti, limitatamente alle operazioni di ritiro dal mercato, effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 e salvo raggiungimento dei volumi massimi ammessi per l'Italia per ognuno dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I del regolamento delegato;
- AGEA è l'autorità nazionale competente a trasmettere alla Commissione UE ogni comunicazione prevista dal regolamento delegato (UE) n. 2016/921. Tali comunicazioni sono contestualmente inviate anche al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, unitamente agli esiti del monitoraggio.
- In materia di ritiri dei prodotti per distribuzione gratuita, al fine di prevenire frodi, AGEA dovrà tener conto delle Circolari del Ministero dell'Interno n. 10/97 e del 03/07/2006, relative al controllo nel settore degli enti di assistenza e beneficenza, ed operare in sinergia con il Ministero dell'Interno e gli Uffici Territoriali del Governo, come previsto dalla normativa, secondo la quale gli Uffici Territoriali del Governo effettuano i controlli di



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

secondo livello presso le sedi degli enti beneficiari e comunque dal momento in cui i prodotti escono dalla sede dell'organizzazione di produttori. In tale senso le Organizzazioni di produttori che si avvalgono di un programma di ritiri per distribuzione gratuita dovranno dare preventiva comunicazione anche alle Prefetture competenti del programma di distribuzione alle associazioni e/o altri enti beneficiari riconosciuti.

Relativamente, infine alle domande di aiuto, considerato che la presentazione di domande per operazioni effettuate in anni solari diversi contribuisce ad una migliore gestione amministrativa delle misure eccezionali recate dal regolamento delegato, si dispone la facoltà di presentare due domande di aiuto secondo la seguente tempistica:

- entro il 31 gennaio 2017, per le operazioni realizzate durante il periodo 1 luglio 2016 - 31 dicembre 2016;
- entro il 31 luglio 2017, per le operazioni realizzate durante il periodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2017 e per quelle eventualmente non incluse nella prima domanda

La presente Circolare è operativa dal giorno seguente alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giuseppe Blasi